



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA  
PESCA MEDITERRANEA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la nota segretariale n. 35218 del 13 ottobre 2022 con la quale è stato comunicato che la Corte di Appello di Palermo - Ufficio Centrale Regionale per la Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana (elezioni del 25 settembre 2022) - ha proclamato eletto l'on.le Renato Schifani alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana
- VISTO il D.P. n. 777/area 1^/S.G. del 15 novembre 2023 con il quale l'on. Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato assessore regionale con preposizione all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- VISTO l'articolo 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n.205;
- VISTO l'articolo 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
- VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022 n. 9 – Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 3 novembre 2021 (repertorio atto n.226/CSR);
- VISTO il decreto 26 gennaio 2022 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del turismo, recante “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica”;
- RITENUTO di dover disciplinare, per quanto di competenza della Regione, le modalità applicative della richiamata disciplina statale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2022;

DECRETA

**Art.1**

Trovano applicazione, per le attività di oleoturismo di cui all'articolo 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le previsioni di cui al decreto 26 gennaio 2022 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del turismo.

### **Art.2**

Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione e/o di fattoria didattica e/o di agriturismo e multifunzionalità, ove intraprendano attività oleoturistica, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni regionali nelle relative materie;

### **Art.3**

L'avvio e la cessazione delle attività di oleoturismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentare al Comune presso cui le strutture sono ubicate;

### **Art.4**

Ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti, controlli e sanzioni in materia igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza, i Comuni possono in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e la conformità delle condizioni di esercizio delle strutture ai requisiti e standard di servizio di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2022;

### **Art.5**

Fatti salvi i casi di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, i Comuni che ricevono le segnalazioni certificate trasmettono copia delle stesse al dipartimento regionale per l'inserimento o l'aggiornamento delle strutture nell'elenco regionale delle attività di oleoturismo;

### **Art.6**

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura è adottato il modello di segnalazione certificata di cui all'articolo 4 e sono definite le modalità per la ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 5 e per l'aggiornamento dell'elenco regionale delle attività di oleoturismo che sarà pubblicato sul sito web della Regione. Lo stesso decreto definisce le modalità per l'inserimento nell'elenco delle aziende di cui all'articolo 2 che comunichino lo svolgimento di attività di oleoturismo;

### **Art.7**

L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, quale ente strumentale della Regione, realizzerà, nell'ambito delle risorse rinvenienti nel proprio bilancio e senza nuovi o maggiori per il bilancio della Regione, interventi di formazione teorico-pratica degli operatori e degli addetti delle aziende che intendano avviare attività di oleoturismo, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi previsti dalla normativa statale di settore;

### **Art.8**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato ai sensi dell'art. 68 della l.r. 21/2014 come sostituito dall'articolo 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e ss.mm.ii.

Palermo, li 29 Marzo 2023

**L'ASSESSORE  
SAMMARTINO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa